



**PROVINCIA DI SALERNO**  
Settore Ambiente e Urbanistica  
Via Raffaele Mauri, 63 – 84129 Salerno  
[archiviogenerale@pec.provincia.salerno](mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno)

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL “GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO” COMPARTO ATTUATIVO 1 – AREA BUSSENTO (AMBITO 1) - CIG 7323353E10 – CUP H31E12000110009 – **RISPOSTE AI QUESITI**

#### QUESITO N. 1

Con la presente si chiede se la categoria scorporabile OG4 superiore al 15% dell'importo dei lavori se è subappaltabile al 100% ?

#### **Riposta al Quesito n. 1**

La categoria scorporabile OG4 superiore al 15 % dell'importo dei lavori è subappaltabile al 100% fermo restando il limite di quota del 30 % dell'importo complessivo del contratto di lavori.

#### QUESITO N. 2

La gara in epigrafe comprende 4 progetti identificati con le sigle ID3 – Caselle in Pittari, ID5 – Roccagloriosa, ID6 – Santa Marina e ID7 – Torre Orsaia. Di questi, gli interventi ID4 e ID5 si presentano allo stato di progettazione definitiva e, pertanto, nel bando di gara se ne prevede la progettazione esecutiva a carico dell'aggiudicatario.

Ciò premesso, con riferimento agli interventi ID4 e ID5 relativi a Caselle in Pittari e Roccagloriosa, si chiede se, a chiarimento di integrazione di quanto riportato al punto *II.2.10) Informazioni sulle varianti* del bando di gara, possono essere proposte, e quindi accettate, modifiche e/o varianti tecniche finalizzate anche al superamento di specifiche criticità rilevate, fermi restando i criteri di valutazione qualitativi di cui alle tabelle a pag. 36 (punto 18.1) del disciplinare di gara.

In particolare si chiede se possono essere avanzate ed accettate soluzioni tecniche che prevedano uno schema idraulico diverso da quello di progetto per l'intervento di Caselle in Pittari (ID4), con l'eliminazione della galleria.





### **Riposta al Quesito n. 2**

Nel rispetto di quanto indicato al punto *II.2.10) Informazioni sulle varianti*, **non sono ammesse varianti** ciò anche a conferma del fatto che la Stazione Appaltante non ha autorizzato né previsto la possibilità delle varianti in offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 14 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016; sono, comunque, ammesse tutte le modifiche e/o miglioramento tecnici al progetto posto a base di gara che non alterino la natura del progetto, che non costituiscano modifica sostanziale (rif. comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016) alla procedura ed al progetto posto a base di gara, siano nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui alla procedura in oggetto e che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti.

### **QUESITO N. 3**

Al punto 12.10 vengono richiesti servizi di ingegneria espletati negli ultimi 10 anni, che, per la categoria d'opera "Strutture" fanno riferimento all'ID "S.05". Tanto premesso il sottoscritto è in possesso di ampia documentazione relativa al possesso del requisito di cui alla classe IXb – ID S.04 riferita alla progettazione esecutiva di viadotti, paratie, gallerie artificiali, fondazioni speciali ecc.... Poiché dall'esame, sia pur sommario dei progetti definitivi agli atti non si evidenziano particolari interventi strutturali, si **CHIEDE** come ma viene richiesto il detto requisito riferito ad ID "S.05" se non sono previste opere che fanno riferimento a tale classificazione.

In riferimento al punto 12.11.3 si evidenzia che per la dimostrazione della richiesta capacità tecnica non vengono prese in considerazione le attività di Direzione dei Lavori. Nel merito sembra che più volte l'ANAC abbia equiparato le attività di progettazione a quella di direzione lavori, atteso che quest'ultima attività comprende in se stesso anche la capacità progettuale.

Il punto 12.11.7 prevede delle percentuali a secondo che trattasi di progetto preliminare definitivo, esecutivo e sicurezza. Nel merito si eccepisce che non esiste alcuna norma in tal senso per cui si ritiene che se il professionista ha sviluppato il solo progetto esecutivo, lo stesso debba essere considerato per l'intero importo e senza decurtazioni percentuali.

In attesa di riscontro si porgono distinti ossequi.





### **Riposta al Quesito n. 3**

- Con specifico riferimento all'Allegato TAVOLA Z-1 al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, si precisa che l'ID Opera S.05 è stata determinata specificatamente sulla base della documentazione Progettuale posta a base di gara, in base alla definizione delle categorie di lavoro definite dal progettista e, nello specifico, e con riferimento alla realizzazione della galleria prevista nell'ambito del Progetto ID4 nel comune di Caselle in Pittari.
- per le specifiche esigenze della procedura di gara espletata che, si rammenta, è bandita nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 216 del D.Lgs.50/2016, le attività richieste sono inerenti la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo; pertanto, non si richiede capacità tecnica per le attività di Direzione Lavori mentre si richiede il dettaglio delle prestazioni svolte con i coefficienti riduttivi di cui al punto 12.11.7.

### **QUESITO N. 4**

Il disciplinare di gara a pagina 17 punto 'e' dispone: "il concorrente dovrà indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le rispettive attività come sopra richieste (nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara);

In riferimento alla indicazione del soggetto progettista, ammessa dal disciplinare di gara e richiamata più volte, si evidenzia che dall'entrata in vigore del D.L.gs 50/2016 tale "modalità di partecipazione" non più contemplata dalla legislazione vigente, sostituita dalla formula dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Al fine di una corretta predisposizione della documentazione amministrativa di gara, si chiede di chiarire tale aspetto di rilevante importanza per i concorrenti partecipanti non in possesso dei requisiti professionali richiesti, e di chiarire i modi di partecipazione.

### **Riposta al Quesito n. 4**

La procedura di gara espletata è bandita nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 216 del D.Lgs.50/2016, e le attività richieste sono inerenti la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo pertanto è necessario indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le attività di progettazione esecutiva; la formula dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 non è applicabile al caso in esame.

### **QUESITO N. 5**

CON LA PRESENTE IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO RICHIEDE I SEGUENTI CHIARIMENTI :

- SE E' POSSIBILE PARTECIPARE SINGOLARMENTE IN QUANTO LA SOCIETÀ POSSIEDE LE SEGUENTI CATEGORIE DI LAVORO OG6 VI E OG3 IV





SUBAPPALTANDO LE ALTRE CATEGORIE DI LAVORO RIPORTATE NELLE SPECIFICHE DEL DISCIPLINARE DI GARA AL PUNTO 1.- 1.6?

- LA CATEGORIA OG 4 III BIS A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA , SUPERIORE AL 15% E' SUBAPPALTABILE AL 100% OPPURE SOLO AL 30% E QUINDI BISOGNA FORMARE UN ATI?
- E LA CATEGORIA OS22 È SUBAPPALTABILE AL 100% VISTO CHE NON E' A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA E RIENTRA NELLA PERCENTUALE DEL 30% DELL'INTERO IMPORTO?

#### **Riposta al Quesito n. 5**

- Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- La categoria scorporabile OG4 è subappaltabile al 100% fermo restando il limite di quota del 30 % dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- La categoria scorporabile OS22 è subappaltabile al 100% fermo restando il limite di quota del 30 % dell'importo complessivo del contratto di lavori.

#### **QUESITO N. 6**

Con riferimento alla gara in oggetto si fa richiesta di voler chiarire quanto segue:

- Le varianti da proporre nell'Offerta di gara devono interessare solo gli interventi ID4 e ID5 oppure anche gli interventi ID6 e ID7;
- La relazione tecnica, richiesta al punto 15. I.I, formata da un massimo di 40 pagine deve essere unica per tutti gli interventi, oppure bisogna redigere più relazioni singole (con un massimo di 40 pagine per ogni relazione) per descrivere le varianti ai singoli interventi: quindi 2 relazioni se le proposte di variante interessano gli ID4 e ID5, oppure 4 se le varianti devono essere valutate anche per gli interventi ID6 e ID7.
- Stesso discorso vale per gli elaborati grafici. In particolare i dodici elaborati previsti al punto 15.1.IV devono contenere le proposte relative a tutti gli interventi ID oppure il numero di massimo di tavole pari a 12 è relativo al singolo intervento ID;
- Il computo metrico, richiesto al punto 15.1.II, deve essere unico oppure distinto per singolo intervento ID;
- C'è difformità tra l'importo del compenso per la progettazione riportato al punto 1.5, pari a € 105.209,03, e quello riportato al punto 1.8 pari a €200.768,20; si chiede di precisare o chiarire tale difformità.





### **Riposta al Quesito n. 6**

In primo luogo è opportuno precisare che *“in sede di gara per l’aggiudicazione di un contratto pubblico, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione”* (rif. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 42 del 10 gennaio 2017). Per le precisazioni del caso si rimanda alla risposta al quesito n. 2. Tanto premesso:

- le proposte migliorative devono interessare la totalità del progetto posto a base di gara e, quindi, non esclusivamente gli interventi ID4 e ID5 per i quali è richiesta la con progettazione esecutiva a carico dell’impresa a seguito di aggiudica;
- nel rispetto di quanto previsto dal punto 15.1.I del Disciplinare di gara, la Relazione da produrre è unica per il progetto complessivo posto a base di gare e non differenziata per gli ID dei singoli progetti ma unica e *“deve essere divisa in sei paragrafi, uno per ogni criterio oggetto di valutazione”*;
- analogo discorso vale per quanto previsto dal punto 15.1.IV: i grafici da predisporre sono un totale di massimo 12 in formato A2 per il progetto complessivo posto a base di gare e non differenziato per gli ID;
- in analogia, il computo metrico deve essere unico; la suddivisione in Super Categorie o Categorie di lavoro, per una più chiara lettura, può contenere le indicazioni dei singoli ID che compongono il progetto posto a base di gara;
- si conferma che l’importo della progettazione esecutiva di cui alla presente procedura è quello indicato al punto 1.5 ovvero €105.209,03 conformemente alle indicazioni riportate nel resto del Disciplinare di Gara; per un mero errore di trascrizione l’importo indicato al punto 1.8 è relativo ai costi per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso; il punto 1.8 è da intendersi così rettificato: *“L’importo del compenso per la progettazione esecutiva a base di gara (rif. ID4 - Caselle in Pittari ed ID5 - Roccagloriosa), nel rispetto dell’articolo 24, comma 8, del Codice e del D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, è pari ad € 105.209,03 (centocinquemiladuecentonove/03), IVA ed oneri esclusi. Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, sono pari a zero.”*

### **QUESITO N. 7**

#### **QUESITO n. 1**

Dall’analisi della documentazione progettuale a base di gara si sono riscontrate le seguenti incongruenze:

- Il tempo di esecuzione dei lavori per Santa Marina, San Giovanni a Piro, Roccagloriosa (ID 6)





secondo quanto riportato nell'elaborato "C1\_CT\_Cronoprogramma di Comparto" è pari a 480 gg

- La durata dei lavori per il comune di Santa Marina (elaborato SIC 01 – PSC) è pari a 540 gg
- La durata dei lavori per il comune di Santa Marina (elaborato SIC 02 – GANTT) è pari a mesi 11 (circa 330 gg)

Si chiede quale sia l'effettiva durata dei lavori prevista a base di gara per il progetto relativo alle opere fognarie e depurative del comune di Santa Marina.

#### QUESITO n. 2

Nel Disciplinare di Gara, punto 18.7 (pag. 38) è disposto che "non potrà essere attribuito alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base d'asta". Si chiede, pertanto, di chiarire il senso della richiesta di cui al criterio T.4 lettera b), relativa a "eventuale proposta di progettazione integrativa di natura complementare ed esecuzione di opere aggiuntive allo scopo destinate" (pag. 36)

#### Riposta al Quesito n. 7

- 1) Nel rispetto di quanto indicato nella Premessa della Parte Generale del Capitolato Speciale di Comparto, "*in caso di discordanza tra quanto riportato nella presente parte generale e nei capitolati speciali d'appalto dei singoli interventi, vale quanto disciplinato dalla parte generale*"; nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 del citato Capitolato Speciale di Comparto "*Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di comparto compresi nell'appalto è di giorni 480 (quattrocentottanta) naturali e consecutivi*" e, pertanto, per il dettaglio del tempo di esecuzione dei singoli interventi si rimanda all'elaborato "C1\_CT\_Cronoprogramma di Comparto".
- 2) Quanto indicato al punto 18.7 (pag. 38) del Disciplinare di gara è da intendersi nei limiti di quanto richiesto nell'ambito dei criteri di valutazione qualitativa definiti a pag. 36 dello stesso documento, con specifico riferimento alla sola possibilità di "*omogeneizzazione tra la rete del Comune di San Giovanni a Piro e l'impianto di Depurazione di Santa Marina con eventuale proposta di progettazione integrativa di natura complementare ed esecuzione di opere aggiuntive allo scopo destinate*".

#### QUESITO N. 8

Il disciplinare di gara pag. 33 in merito al contenuto della busta C offerta economica e tempo richiede al punto 16.1.1 che "il modulo richiesta offerta deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante o da un suo procuratore", si osserva che tale modulo alla data odierna non è stato pubblicato sulla pagina dedicata alla procedura in epigrafe.





### **Riposta al Quesito n. 8**

Per “*modulo richiesta offerta*” indicato al punto 16.1.1 del Disciplinare di gara è da intendersi il modello “*C1\_CT\_Allegato 4 - mod. offerta economica.docx*” allegato alla documentazione di gara.

### **QUESITO N. 9**

Considerato, che nel progetto del “Nuovo Impianto di depurazione di Caselle in Pittari”, compreso nell’appalto, è prevista una galleria lungo il tracciato del collettore fognario, che allaccia al nuovo impianto di depurazione, avente sezione a ferro di cavallo di determinate dimensioni; CHIEDE Se con l’offerta migliorativa è possibile prevedere per la suddetta galleria una diversa forma della sezione con dimensioni diverse, assicurando, comunque, la praticabilità della stessa per la manutenzione del collettore.

### **Riposta al Quesito n. 9**

È possibile prevedere modifiche di forma e di dimensione nei limiti di quanto già riscontrato nell’ambito della risposta al quesito n. 2.

### **QUESITO N. 10**

Con riferimento al progetto di Comparto identificato dal codice ID6 “Lavoro di adeguamento del sistema fognario depurativo del bacino idrografico della valle del Bussento”, nella documentazione scaricabile dallo specifico “sito” non sono presenti gli elaborati:

- R2.a – Relazione Geologica e Geomorfologica;
- R2.b – Relazione Geologica: Allegati;
- R2.c – Analisi di stabilità area impianto di depurazione.

Per poter esplicitare le proposte tecniche migliorative di cui al Disciplinare di gara, si chiede di fornire gli elaborati mancanti, valutando, a riguardo, anche la possibilità di concedere proroga sulla tempistica di consegna degli elaborati di gara, commisurata “alla tempistica” in relazione alla quale sarà possibile poter visionare i suddetti elaborati mancanti.

### **Riposta al Quesito n. 10**

Gli elaborati richiesti sono stati integrati alla documentazione di gara con comunicazione pubblicata in data 26/01/2018.







### QUESITO N. 11

Buongiorno,  
con la presente siamo a richiedere dei chiarimenti in merito alla procedura di gara in oggetto.  
Nello specifico:

- 1) il primo in merito alla possibilità di usare la Ig (S.06) al posto della IXc (S.05)
- 2) Poiché molte delle certificazioni di regolare esecuzione possedute sono state emesse dagli enti committenti seguendo la classificazione delle categorie delle opere fornita dalla legge 143/49, tutte le prestazioni riguardanti la destinazione funzionale "acquadotti e fognature" sono state certificate in VIII che si trattasse di interventi "ordinari" e corrispondenti nella nuova identificazione alla D.04 sia che si trattasse di interventi "speciali" corrispondenti alla D.05. Si chiede pertanto, non essendo possibile richiedere nuova certificazione, come poter utilizzare interventi che per il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta corrispondono a quanto da voi richiesto in categoria D.05, ma che per motivi oggettivi e non dipendenti da noi non possono essere certificate con la definizione D.05 né con la classifica III del DM 18/11/1971.

### Riposta al Quesito n. 11

- 1) La classe e categorie Ig (S.06) di cui alla L. 143/49 non è identificata tra le opere in appalto e pertanto non richiesta in requisito.
- 2) Come indicato al punto 1.9 del Disciplinare di gara, *“nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere (cfr. Linee Guida n. 1 dell’ANAC, paragrafo V)”*.

### QUESITO N. 12

In riferimento alla gara in oggetto la presente per sottoporvi il seguente quesito:

- è possibile subappaltare per intero la categoria OS22 ad imprese qualificate, ricomprendendo l'importo della stessa categoria nella categoria prevalente, se affermativo va indicata la terna dei subappaltatori.







### **Riposta al Quesito n. 12**

- La categoria scorporabile OS22 è subappaltabile al 100% fermo restando il limite di quota del 30 % dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- L'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta è obbligatoria.

### **QUESITO N. 13**

Con la presente si chiede la possibilità di avere tutti pareri emessi per il Progetto da parte degli Enti preposti.  
Tale richiesta è necessaria per la formulazione dell'offerta Tecnica.

### **Riposta al Quesito n. 13**

La documentazione progettuale posta a base di gara è completamente pubblicata sul sito istituzionale della Stazione Appaltante; i pareri emessi per le approvazioni dei singoli interventi non costituiscono documentazione a base d'appalto. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto riportato nelle specifiche relazioni dei singoli interventi.

### **QUESITO N. 14**

E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta qualora si intendano subappaltare in toto le lavorazioni della sola categoria OG4?

### **Riposta al Quesito n. 14**

L'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta è obbligatoria e va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara oggetto di subappalto.

### **QUESITO N. 15**

In relazione al Criterio T.4 lett. a dell'offerta Tecnica: Omogeneizzazione tra la rete del Comune di San Giovanni a Piro e l'impianto di depurazione di Santa Marina con eventuale proposta di progettazione integrativa di natura complementare ed esecuzione di opere aggiuntive allo scopo destinate", si fa notare che nel progetto a base di gara non compaiono informazioni circa la fognaria esistente rete del Comune di San Giovanni a Piro, né della sua frazione Scario. Per questo motivo si richiede di poter accedere alle informazioni necessarie allo sviluppo della proposta migliorativa relativa al Criterio anzidetto, ed in particolare:





- Cartografia riportante la rete fognaria esistente di San Giovanni a Piro, e della sua frazione Scario;
- Caratteristiche della stessa;
- Attuale punto di recapito finale.

***Riposta al Quesito n. 15***

La documentazione progettuale posta a base di gara è completamente pubblicata sul sito istituzionale della Stazione Appaltante; ogni ulteriore indicazione di dettaglio, se non già recepita in sede di sopralluogo obbligatorio e non desunta dalla documentazione tecnica posta a base di gara, non è ritenuta utile al livello di proposta migliorativa di cui alla prima fase di presentazione dell'offerta.

**QUESITO N. 16**

In merito ai lavori in oggetto, volevo chiedere se la proroga della scadenza riguarda anche la possibilità di effettuare ancora il sopralluogo e la presa visione, oppure se la scadenza del termine per il sopralluogo resta fissata al 18 gennaio ormai trascorso.

***Riposta al Quesito n. 16***

Atteso che il differimento pubblicato in data 26/01/2018 riguarda i soli punti 5.1 (termine per l'ottenimento di chiarimenti), 13.1 (termine per la presentazione delle offerte) e 19.1 (prima seduta pubblica di gara) del Disciplinare di Gara, la scadenza del termine per il sopralluogo resta fissata al 18 gennaio 2018.

**QUESITO N. 17**

Alla luce del chiarimento fatto dal presidente dell'Anac con comunicato del 14 dicembre del 2016, "deve ritenersi che possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure di gara, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali", si richiede se la S.A considera anche le consulenze come servizi utilizzabili a copertura dei requisiti tecnici di gara richiesti da disciplinare e in tal caso vorremmo sapere il coefficiente riduttivo da applicare.





### **Riposta al Quesito n. 17**

Con specifico riferimento alla citata Comunicazione del Presidente dell'ANAC del 14 Dicembre 2016, si rappresenta che sarebbe possibile valutare l'attività svolta nell'esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento; la stessa comunicazione chiarisce che "la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010)".

Pertanto, considerato che nell'ambito della Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" al punto 5.1 ovvero considerato che "La "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista", Questa Stazione Appaltante non ritiene le consulenze come servizi utilizzabili a copertura dei requisiti tecnici di gara richiesti da disciplinare.

### **QUESITO N. 18**

Vista la disposizione di differimento dei termini della gara di cui in oggetto, fa rilevare che non è stato variato il termine per la richiesta di sopralluogo, per cui, con riferimento alle motivazioni che hanno determinato il differimento dei termini di scadenza della gara di che trattasi, per quanto ci consta, occorre fissare anche il nuovo termine per l'effettuazione dei sopralluoghi.





### **Riposta al Quesito n. 18**

Le motivazioni che hanno determinato il differimento dei termini di scadenza dei soli punti 5.1 (termine per l'ottenimento di chiarimenti), 13.1 (termine per la presentazione delle offerte) e 19.1 (prima seduta pubblica di gara) del Disciplinare di Gara di cui alla nota pubblicata in data 26/01/2018, sono riconducibili:

- alla necessità di garantire la tempistica di valutazione del progetto posto a base di gara, aspetto non connesso con la volontà del generico soggetto di partecipare alla gara, vista anche l'esigua entità dei documenti erroneamente non pubblicati in data antecedente alla comunicazione di differimento;
- alla necessità, vista la importante partecipazione di imprese, di garantire l'effettuazione dei sopralluoghi a tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4.3 del Disciplinare di Gara.

Quanto motivato con la nota del 26/01/2018 non ha alcuna correlazione con la necessità di dover differire anche il termine di richiesta di sopralluogo di cui al punto 4.3 del Disciplinare di Gara, presupposto che avrebbe determinato ulteriore necessità di differimento per l'aumento della partecipazione. Pertanto Questa Stazione Appaltante non ritiene fondata la richiesta di differimento anche del termine per la presentazione delle istanze di sopralluogo.

### **QUESITO N. 19**

Chiede di poter ricevere i seguenti riscontro ai seguenti quesiti:

- Qualora il concorrente sia qualificato per la sola esecuzione e non per la progettazione, chiede di specificare se il progettista individuato possa essere semplicemente indicato anzichè associato;
- Qualora la risposta al precedente punto 1 sia affermativa, chiede di specificare se l'indicazione del progettista debba avvenire con le modalità di cui all'art. 89 com. 1 del D.Lgs. 50/2016.

### **Riposta al Quesito n. 19**

- Nel rispetto di quanto previsto al punto 12.8 del Disciplinare di Gara, i progettisti possono essere indicati o associati.
- La formula dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 non è applicabile al caso in esame; si rimanda alla risposta al Quesito n. 4 per le motivazioni.

### **QUESITO N. 20**

Premesso che

Ai fini delle prestazioni tecniche di progettazione esecutiva da svolgere è individuata, secondo la tav. z-1 del D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, l'identificazione delle opere, le





corrispondenti classi e categorie delle previgenti tariffe professionali, il grado di complessità e l'importo come da prospetto che segue:

Categoria d'opera	IDopere D.M. 17/06/2016	Classeecatego riacorrisponde nte	Gradodico mplessita	Descrizione sintetica identificazione delleopere	ImportoLavori
IDRAULICA	D.04	VillexL.143/49 IllexDM. 18/11/71	0.65	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di	€1332544.81
IDRAULICA	D.05	IllexDM.1 8/11/71	0.80	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	€ 981529.81
INFRASTRUTTURE PER LAM OBILITA'	V.01	VI/aexL.143/49 II/aexDM. 18/11/71	0.40	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	€ 316410.21
STRUTTURE	S.05	IX/b- IX/cexL.143/4 9 IllexDM. 18/11/71	1.05	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali	€1307559.82
TOTALE IMPORTO LAVORI					€3938044.65

#### Ritenuto

Che relativamente alla categoria d'opera IDRAULICA "Fognature urbane", è stato indicato come Id opere corrispondenti la D.05.

si chiede

se tale requisito, non trovando corrispondenza con alcuna classe e categoria, possa essere dimostrabile con servizi svolti classificati in VIII (avendo eseguito progettazione di impianti di depurazione e fognature complesse), tenuto conto che anche nel disciplinare di gara è riportato che nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere (cfr. Linee Guida n.1 dell'ANAC, paragrafo V).

#### Riposta al Quesito n. 20

Per la categoria d'opera D.05, qualora le certificazioni possedute possano essere dimostrate con servizi svolti classificati in VIII fornita dalla legge 143/49, trova applicazione quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 1.9 ovvero che nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere (cfr. Linee Guida n.1 dell'ANAC, paragrafo V).

#### QUESITO N. 21

Il nostro Direttore Tecnico ha eseguito sopralluogo sui luoghi di lavoro dell'appalto in oggetto munito delle deleghe delle mandanti. In occasione dei sopralluoghi sono stati rilasciati i relativi attestati di presa visione sui quali è stata indicata la sola nostra impresa.

Posto quanto sopra chiediamo se gli attestati rilasciati siano regolari o se sugli stessi occorre





citare che la società ha eseguito sopralluogo in qualità di Capogruppo mandataria del Costituendo R.T.I.

**Riposta al Quesito n. 21**

Gli attestati sono regolari.

**QUESITO N. 22**

Al criterio di valutazione delle offerte codice T.4, si richiede ai partecipanti di formulare proposte di armonizzazione dei lavori a base di gara, col reticolo impiantistico esistente e gli schemi di funzionamento territoriali, in particolare al punto a., di omogeneizzare la rete del comune di San Giovanni a Piro con l'impianto di depurazione di Santa Marina. Pur tuttavia l'assenza, nella progettazione a base di gara, di planimetrie o schemi idraulici che diano conto del reticolo fognario esistente al servizio degli abitati del comune di San Giovanni a Piro, non consente di formulare proposte di progettazione integrativa e interventi aggiuntivi, che possano favorevolmente integrare la rete fognaria esistente al sistema di collettamento ed impianto di depurazione di progetto. Pertanto si fa richiesta di rendere disponibili tutte le informazioni utili a ricostruire lo schema fognario esistente del comprensorio di interesse.

**Riposta al Quesito n. 22**

Si rimanda a quanto riscontrato nell'ambito della risposta al Quesito n. 15

**QUESITO N. 23**

- 1) Alcuni elaborati grafici relativi al comparto denominato ID 04 afferente al comune di Caselle in Pittari quali ad esempio l'elaborato n.39 "Planimetria generale intervento", risultano essere illeggibili a causa degli spessori delle linee utilizzate nella pubblicazione del modello pdf. Stesso discorso vale per l'elaborato n. 77 □ "Planimetria e profilo tracciato alternativo". Si ritiene che tale condizione non consenta uno studio del progetto e pertanto non metta i concorrenti in condizione di effettuare eventuali migliorie. Si richiede pertanto che i predetti elaborati illeggibili siano ripubblicati con gli spessori delle linee adeguati e tali da essere comprensibili alla lettura.
- 2) Relativamente ai requisiti richiesti per l'affidamento della progettazione esecutiva per la categoria di opera "Idraulica D.05" di cui alle tabelle a pag. 6 e pag. 18 del disciplinare di gara si evidenzia che la categoria D.05 richiesta non è pertinente con la tipologia di lavoro da svolgere e con la relativa categoria di lavori in appalto (OS22 indicata a pag. 5 del disciplinare di gara). L'identificazione di tale categoria di opera ai sensi del D.M. 17/06/2016 è "Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto" rientrante nella categoria IA.01 del predetto D.M. (classe e categoria IIIa L.143/49). Si invita pertanto a rettificare i requisiti richiesti per





- tale categoria di opera o quanto meno ad estenderli anche alla categoria IA.01 del predetto D.M. (classe e categoria IIIa L.143/49).
- 3) Si chiede conferma che il servizio di consulenza specialistica alla redazione della progettazione rientra tra "...ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di soggetti pubblici o privati" indicato al punto 12.11.4 del disciplinare di gara, in conformità alle linee guida N.1 dell'ANAC ed alla comunicazione del Presidente dell'ANAC del 14/12/2016.
  - 4) In riferimento ai coefficienti riduttivi indicati al punto 12.11.7 del disciplinare, alla luce del D. Lgs. 50/2016 e dalle richiamate linee guide N.1 dell'ANAC, si evidenzia che l'applicazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti di detti coefficienti riduttivi sull'importo dei lavori progettati in base al livello di progettazione svolto, non trova alcun riscontro nella normativa vigente e risulta penalizzante per la partecipazione alle gare di appalto. Tra l'altro tali coefficienti non sono definiti per gli altri servizi previsti al punto 12.11.4 del disciplinare. Si chiede conferma che il punto 12.11.7 del disciplinare di gara sia un refuso e non vada considerato.
  - 5) Poiché l'appalto dei lavori in oggetto è dato a corpo e a misura, si chiede di specificare qualora l'offerta tecnica prevede modifiche dimensionali in diminuzione della parte a misura, in caso di aggiudicazione, si provvederà a riconoscere all'appaltatore: esclusivamente i quantitativi realizzati o comunque le misure indicate nel progetto a base di gara. Ovvero, le economie derivanti dalle modifiche in diminuzione delle parti a misura potranno essere utilizzate per potenziare/migliorare altre parti dell'opera, nell'ambito della medesima offerta migliorativa o le stesse saranno scomutate ed incamerata nelle somme a disposizione.
  - 6) Si chiede di sapere se un partecipante in possesso di tutti i requisiti richiesti ad eccezione della categoria scorporabile OS 21 di importo inferiore al 10% dell'importo totale dell'appalto, decida di voler subappaltare interamente tale categoria, si possa limitare ad una semplice dichiarazione di subappaltare le lavorazioni relative alla categoria OS 21 ad impresa in possesso di idonea qualificazione, oppure debba indicare obbligatoriamente la terna di subappaltatori.







### **Riposta al Quesito n. 23**

- 1) I citati elaborati nn. 39 e 77 sono forniti in formato pdf e lo strumento di zoom consente un adeguato esame leggibile dell'elaborato anche mantenendo gli spessori definiti dal progettista; inoltre, gli elaborati citati risultano essere elaborati di inquadramento generale e, le parti eventualmente non leggibili, trovano specifico dettaglio negli ulteriori elaborati forniti in appalto.
- 2) Si precisa che le ID Opera sono state determinate sulla base della documentazione Progettuale posta a base di gara, in base alla definizione delle categorie di lavoro definite dal progettista e con specifico riferimento al dettaglio delle opere oggetto dell'appalto, definendo, in tal senso, la pertinenza delle stesse rispetto alla procedura in oggetto.
- 3) Si rimanda alla risposta al Quesito n. 17.
- 4) Si rimanda alla risposta al Quesito n. 3.
- 5) In primo luogo è opportuno precisare quanto già indicato in premessa alla risposta al Quesito n. 6; tanto premesso, si rammenta che ogni modifica (anche dimensionale in diminuzione) è funzionale alla definizione dell'offerta ad unico ribasso che rappresenterà la base della contrattualizzazione oggetto del presente appalto e che le modalità di riconoscimento dell'"*eseguito*" a misura all'Appaltatore sono definite in base alla computazione delle lavorazioni previste nell'ambito dei progetti esecutivi successivamente redatti e/o posti a base d'appalto. La gestione dell'eventuale risparmio economico per diminuzioni "*progettuali*" è ovviamente gestibile dall'impresa nella libera definizione della sua proposta migliorativa e della sua offerta economica.
- 6) L'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta è obbligatoria e va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara oggetto di subappalto.

### **QUESITO N. 24**

In relazione al criterio di valutazione T.4 punto a "Omogeneizzazione tra la rete del Comune di San Giovanni a Piro e l'impianto di Depurazione di Santa Marina con eventuale proposta di progettazione integrativa di natura complementare ed esecuzione di opere aggiuntive allo scopo destinate", considerato che:

- nella relazione di processo biologico del progetto esecutivo di Santa Marina, alla tabella a pag 3, come carico influente per il dimensionamento dell'impianto di depurazione di progetto viene considerato l'abitato di Scario;
- da informazioni ricevute dai tecnici Comunali durante la presa visione, il Comune di San Giovanni a Piro ha in essere un progetto che prevede la realizzazione di un impianto di sollevamento che a partire dall'attuale impianto di pretrattamenti posto prima dell'immissione in condotta sottomarina, sollevi i reflui dell'abitato di Scario sino ad un pozzetto posto in corrispondenza del Cimitero in corrispondenza dell'hotel Torre Oliva.

Si chiede conferma che il collegamento all'impianto di depurazione di progetto di Santa Marina sia relativo all'allaccio a partire dal pozzetto posto in corrispondenza del Cimitero in





corrispondenza dell'hotel Torre Oliva.

**Riposta al Quesito n. 24**

Fermo restando quanto desunto dagli elaborati progettuali e quanto recepito in occasione del sopralluogo, non si ritiene opportuno vincolare con tale indicazione la potenzialità dell'offerta migliorativa con specifico riferimento al criterio di valutazione T.4 punto a ed alla indicazione della tipologia di collegamento con l'impianto di trattamento di Santa Marina.

**QUESITO N. 25**

Alla pagina 29 del disciplinare di gara punto 14.15 si fa riferimento alla lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori (elaborato richiesta di offerta). La stessa non è presente nella documentazione messa a disposizione dalla stazione appaltante ne tra le dichiarazioni previste dal disciplinare al punto 16 "contenuto della busta C – Offerta economica e tempo". Pertanto si chiede se la lista delle lavorazioni va presentata a pena di esclusione dalla gara oppure è stata trascritta all'interno del disciplinare per mero errore, e se fa parte della documentazione di gara dove è possibile reperirla.

**Riposta al Quesito n. 25**

Per mero errore di trascrizione al punto 14.15 si fa riferimento alla lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori; tale lista è stata trascritta all'interno del disciplinare per mero errore e non costituisce documento da presentarsi a pena di esclusione.

Il Responsabile del Procedimento

*Arch. Angelo Cavaliere*

